

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4933

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle comunicazioni

(CARDINALE)

(V. *Stampato Camera n. 7208*)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 2000*

—————
**Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso
ad Internet**
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I fornitori di servizi Internet (*Internet service provider*), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchè ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi Internet ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi Internet decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anzichè quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi Internet hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore ri-

spetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi Internet e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

